

La concessione di una *freezing injunction* non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio

Pietro Franzina

Discussione - sottoposto a
Valutazione Scientifica

Cita come: P. Franzina, *La concessione di una freezing injunction non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio*, in *Trusts*, 2022, 356.

DOI: 10.35948/1590-5586/2022.94

© 2022 Servizi per il trust
S.r.l. - Tutti i diritti riservati

Tesi

L'art. 64, lettere b) e g) della L. 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve essere interpretato nel senso che non può dirsi integrata una violazione dei diritti essenziali della difesa e delle garanzie ascrivibili all'ordine pubblico processuale italiano, idonea a giustificare il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera, per il solo fatto che la sentenza in questione sia stata resa all'esito di un procedimento nel corso del quale il debitore della sentenza è stato il destinatario di un provvedimento cautelare *in personam*, concesso *inaudita altera parte*, secondo il modello della *freezing injunction* inglese. Il riconoscimento di una sentenza straniera preceduta da un provvedimento cautelare può essere negato in forza delle disposizioni citate solo quando l'emanazione di detto provvedimento abbia comportato una violazione delle garanzie processuali fondamentali tale da tradursi, per la sua rilevante incidenza, in una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo.

The author's view

According to Article 64, literae b) and g) of the Law of 31 May 1995, No 218 (Reform of the Italian system of private international law), a foreign judgment is not eligible for recognition in Italy if the right to a fair trial was violated in the proceedings before the court of origin, and if recognition would contravene public policy, including procedural public policy. A judgment cannot be denied recognition on the above grounds merely because the court of origin granted, in the course of the same proceedings, a worldwide freezing injunction, as known under English law. In fact, recognition of the judgment could only be denied if it were established that, by granting the interim measure in question, the procedural rights of the party concerned were violated in such a serious way as to undermine the fairness of the proceedings considered as a whole.

Sommario: § 1. Il caso e le questioni - § 2. La decisione - § 3. Osservazioni: la decisione della Corte nel contesto della giurisprudenza - § 4. Gli sviluppi ulteriori dischiusi dalla pronuncia

§ 1. Il caso e le questioni

L'ordinanza Cass., [16 settembre 2021, n. 25064](#), concerne la riconoscibilità in Italia di una sentenza pronunciata nel Baliato di Guernsey. Precisamente, la sentenza con cui la Royal Court dell'isola, avendo accertato l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un mandato relativo alla riorganizzazione delle società riferibili a un trust, ha condannato il mandatario al risarcimento del danno.

Le norme pertinenti sono state identificate dalla Corte di cassazione negli articoli 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Nessuna regola internazionalmente uniforme, in effetti, disciplina il riconoscimento in Italia delle decisioni provenienti da Guernsey. Nello specifico, venivano in gioco le condizioni poste dall'[art. 64](#), lettere *b*) e *g*), della legge: l'efficacia in Italia di una sentenza straniera presuppone, rispettivamente, che nel procedimento straniero «non [siano] stati violati i diritti essenziali della difesa» e che le disposizioni della sentenza «non [producano] effetti contrari all'ordine pubblico», cioè non contraddicano i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, siano essi relativi alla sostanza della situazione decisa o al processo formativo della decisione stessa (c.d. ordine pubblico processuale).

Il debitore della sentenza asseriva che le condizioni ora indicate non fossero riunite. Lamentava il fatto che, nel quadro del procedimento celebrato a Guernsey, il giudice avesse emesso, su istanza dei creditori e senza previo contraddittorio, una *worldwide freezing injunction*, cioè una misura cautelare forgiata originariamente nel diritto inglese (ma nota anche in altri sistemi di *common law*), capace di produrre conseguenze di grande momento sul patrimonio del destinatario. Concedendo l'ingiunzione, il giudice di Guernsey avrebbe violato - secondo il debitore - alcune garanzie processuali fondamentali sancite dall'ordinamento italiano, segnatamente il principio della parità delle armi.

Conviene rammentare che le *freezing injunctions* (note in passato anche come *Mareva injunctions*) sono provvedimenti rilasciati *inaudita altera parte* che ordinano al destinatario di non disporre dei suoi beni (ovunque situati, se si tratta di una *worldwide injunction*) sino a concorrenza di un dato importo, commisurato alle pretese del richiedente.¹ Si tratta di misure rese *in personam*, nel senso che, salve le limitazioni in esse previste, esse si candidano a colpire la generalità dei beni del destinatario, senza dirigersi verso uno o più beni determinati. L'inosservanza delle misure in discorso integra un oltraggio alla corte (*contempt of court*) ed espone il destinatario a sanzioni di vario genere, anche penali e di natura detentiva. Le *freezing injunctions* sono quasi immancabilmente accompagnate da un *disclosure order*, cioè dalla richiesta rivolta al destinatario di indicare la natura e l'ubicazione dei cespiti di maggior valore del proprio patrimonio, sotto pena di sanzioni analoghe a quelle previste per l'inosservanza del divieto di disporre dei beni, stabilito dall'ingiunzione strettamente intesa.

§ 2. La decisione

La Corte ha cassato, con l'ordinanza in esame, il provvedimento col quale la Corte d'appello di Roma, nel giudizio avviato a suo tempo ai sensi dell'[art. 67](#) della legge n. 218 del 1995, aveva ritenuto fondate le doglianze del debitore della sentenza e aveva negato il riconoscimento in Italia della pronuncia emessa a Guernsey.

La Cassazione ha cominciato col rimarcare che si faceva questione, nella specie, dell'efficacia in Italia della sentenza di merito resa a Guernsey, non del provvedimento cautelare da cui tale sentenza era stata preceduta e sul quale si appuntavano le critiche del debitore. Non si può escludere in modo assoluto, rileva l'ordinanza, che una violazione delle garanzie del giusto processo consumatasi in relazione a una misura cautelare possa compromettere la riconoscibilità della successiva pronuncia di merito. Una simile conclusione, tuttavia, lungi dal rappresentare l'esito automatico di un tale difetto, presuppone il riscontro di una violazione che, «per la sua rilevante incidenza», si traduca in una «lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo».

Non solo. Se è vero che le norme che presiedono al riconoscimento dei provvedimenti stranieri sono ispirate all'esigenza di assicurare la circolazione delle sentenze, e ciò «in un contesto di traffici economici sempre più estesi ed interconnessi», un diniego di riconoscimento si giustifica, secondo la Cassazione, solo quando ricorrano delle violazioni di speciale gravità: violazioni «per un verso lampanti, autoevidenti, nitide» e «per altro verso enormi», tanto da risultare «insopportabili» e intaccare la sostanza stessa delle facoltà difensive.

Aggiunge la Corte che non basta a configurare una siffatta violazione la circostanza che la cautela concessa all'estero abbia seguito norme processuali che si discostano, anche in modo marcato, dai modelli italiani. Quel che conta, agli effetti dell'ordine pubblico processuale, è sapere se il procedimento straniero, considerato globalmente, abbia saputo preservare i valori che l'ordinamento italiano reputa irrinunciabili, a nulla rilevando la fisionomia dei mezzi impiegati a questo fine.

Chiarito l'approccio da seguire, la Cassazione esclude, nell'ordinanza, che la regolamentazione delle *freezing injunctions* dettata dal diritto inglese (e in uso a Guernsey) persegua valori diversi da quelli che animano lo stesso ordinamento italiano. Le ingiunzioni in discorso, come i provvedimenti cautelari in uso in Italia, si fanno carico di un'esigenza comune ad ogni sistema, quella di assicurare la fruttuosità del futuro provvedimento di merito contro il rischio che il tempo occorrente al processo possa rendere praticamente inutile l'attività di cognizione e quella esecutiva. Perseguono tale esigenza - ecco il punto centrale - senza venir meno al principio del contraddittorio e a quello della parità delle armi. Il contraddittorio, inizialmente compresso, si riespande infatti dopo che la *injunction* è stata concessa: di fatto, il destinatario può chiedere in ogni momento che la misura venga modificata o revocata. Quanto alla parità delle armi, il

diritto inglese prefigura appositi impegni da parte di chi ha sollecitato la cautela, quale la formale assunzione dell'impegno di riparare il pregiudizio eventualmente cagionato dal provvedimento al destinatario: il rispetto di tali impegni è presidiato da sanzioni non meno incisive di quelle a carico del destinatario dell'ingiunzione, ricordate prima.

Non si può neppure dire, soggiunge la Corte, che provvedimenti cautelari come quelli in discussione contravvengano all'ordine pubblico processuale italiano perché sono assortiti di sanzioni particolarmente robuste. Lo scopo di tali sanzioni è quello di accrescere l'efficacia delle decisioni del giudice e di garantire la buona amministrazione della giustizia. È in funzione di questi obiettivi che lo stesso diritto italiano appronta - sia pure in ambiti circoscritti - degli accorgimenti in fondo non dissimili. Anche la legge italiana, in effetti, commina delle sanzioni penali a chi si sottrae a certi provvedimenti del giudice civile: lo attestano l'[art. 388](#) cod. pen., in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziario, e l'applicazione (mitigata) delle pene previste dall'[art. 372](#) cod. pen. a carico di chi rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice, ai sensi dell'[art. 127, comma 1-bis](#), del codice della proprietà industriale. Non si può del resto neanche affermare, per la Corte, che le *freezing injunctions* si pongano in contrasto con l'ordine pubblico processuale italiano solo perché accompagnate da provvedimenti ancillari (i *disclosure orders*, sopra evocati) in grado di esporre il patrimonio del destinatario ad un'indagine particolarmente penetrante. Si tratta anche qui di misure in fondo non troppo diverse, nell'ispirazione, da provvedimenti che lo stesso ordinamento italiano conosce, come quelli che permettono, nel pignoramento, la ricerca di informazioni sul patrimonio del debitore, ai sensi dell'[art. 492-bis](#) cod. proc. civ.

§ 3. Osservazioni: la decisione della Corte nel contesto della giurisprudenza

Nell'arco degli ultimi vent'anni è andata formandosi sull'ordine pubblico processuale, quale limite al riconoscimento delle sentenze straniere, una giurisprudenza di legittimità piuttosto ricca, risolutamente fedele all'assunto per cui il limite in parola riveste un carattere eccezionale. L'ordinanza in commento intrattiene un rapporto di sostanziale continuità con questa giurisprudenza, pur senza rinunciare ad apportare alcuni spunti nuovi e delle accentuazioni inedite.

I punti fermi della giurisprudenza della Corte in tema di ordine pubblico processuale sono fondamentalmente tre.

Il primo punto riguarda l'oggetto dell'indagine affidata al giudice del riconoscimento. L'attenzione, per usare le parole della stessa Cassazione, deve concentrarsi sui «principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio», non anche sulle «modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie».² Non interessa, in altri termini, la delineazione tecnica e il modo di operare delle garanzie

processuali operanti nello Stato d'origine. Può benissimo trattarsi di garanzie del tutto dissimili da quelle approntate al medesimo scopo in Italia, ma ciò non basta a configurare un contrasto fra la pronuncia straniera e l'ordine pubblico italiano. Importa semmai stabilire se il processo straniero si sia dimostrato capace di tutelare in modo adeguato, con i suoi mezzi secondo la sua visione, i valori che l'ordinamento italiano reputa imprescindibili con riguardo al processo.

Solo l'aver apertamente disconosciuto dei valori fondamentali comporta il diniego di efficacia della sentenza straniera.³ Se quei valori sono rimasti intatti, la sola diversità delle regole processuali straniere non basta a far scattare il limite dell'ordine pubblico.

Particolarmente significativa, al riguardo, è la posizione della Corte circa l'efficacia in Italia delle pronunce straniere prive di motivazione. Gli eventuali vizi di motivazione della sentenza straniera, e la stessa mancanza di una motivazione, non costituiscono, come tali, un ostacolo al riconoscimento, «posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno».⁴

Il confronto fra le norme processuali straniere e quelle italiane si rivela utile, se si segue questo approccio, quando lascia emergere la sostanziale somiglianza delle prime rispetto alle seconde, giacché questo induce ad *escludere* che la sentenza straniera che rispecchi quelle regole straniere possa contravvenire all'ordine pubblico italiano.

Il secondo tema ricorrente nella giurisprudenza della Cassazione in tema di ordine pubblico processuale concerne i parametri a cui va ancorato il giudizio di adeguatezza, nel senso sopra indicato, delle garanzie processuali operanti nel paese d'origine. La valutazione deve farsi in concreto (cioè su quanto avvenuto nello specifico procedimento da cui è scaturita la decisione di cui trattasi, non sulle regole processuali straniere in quanto tali, nel loro tenore astratto), avuto riguardo al procedimento considerato nel suo insieme. Non si tratta solo, né tanto, di stabilire se nel processo straniero si siano verificate una o più violazioni dei principi del giusto processo. Si tratta piuttosto di valutare se tali violazioni abbiano conferito al procedimento straniero un carattere complessivamente non equo. Come la Corte stessa ha affermato in un'occasione, può capitare che un principio basilare come quello del contraddittorio abbia subito, nel procedimento svoltosi all'estero, «una moderata limitazione», senza che questo comporti per ciò solo la non riconoscibilità della successiva sentenza: la sentenza potrà infatti ritenersi efficace se la parte che ha subito la predetta compressione «abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento».⁵

La necessità di un'analisi che guardi al giudizio straniero preso nel suo complesso è, per un verso, la riaffermazione, da un'angolazione diversa, del punto esaminato in precedenza. Nello stabilire se il limite dell'ordine pubblico debba scattare o meno, non contano le particolarità del processo straniero: non è dunque decisivo se in questa o quella fase del processo, o rispetto a questo o quell'atto, si sia avuta una deviazione dalle esigenze dell'equo processo: se la deviazione è stata in seguito rimediata, o se è chiaro che la stessa ha avuto un'incidenza circoscritta sul processo straniero e il suo esito, non vi è spazio per un diniego di efficacia fondato su ragioni di ordine pubblico. Per un altro verso, l'esigenza di assumere nell'analisi una prospettiva ampia rispecchia il fatto che il nodo da sciogliere, quando si parla di riconoscimento, è se una data *sentenza* debba o meno essere ammessa a produrre i suoi effetti in Italia. Non si tratta dunque, quanto meno in modo diretto, di sindacare la conformità del *processo* straniero ai valori italiani, ma solo di stabilire se il prodotto di tale procedimento rivesta, o meno, le caratteristiche che ne giustifichino l'ingresso in Italia. Certo, la decisione è pur sempre il frutto del processo da cui è scaturita, e i difetti del secondo possono diventare patologie della prima. Resta il fatto, però, che la valutazione demandata al giudice del riconoscimento non interessa il processo come tale, ma solo quei vizi del processo che alterino, per la loro gravità e la loro ampia incidenza, l'equità della pronuncia.

Il terzo punto che emerge dall'analisi della giurisprudenza della Cassazione riguarda le fonti a cui occorre fare capo per delineare i confini dell'ordine pubblico processuale. Replicando un approccio ampiamente documentato nella giurisprudenza sull'ordine pubblico sostanziale,⁶ la Corte Suprema è solita ancorare la ricostruzione delle garanzie fondamentali del processo a dati ricavabili tanto dall'ordinamento interno quanto da norme internazionali ed europee. Fra le fonti diverse da quelle interne il principale riferimento, come è ovvio, è rappresentato dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ad esso relativa, oltre che, se pertinente, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.⁷

L'articolazione dei rapporti fra l'una e l'altra fonte è stata chiarita, in giurisprudenza, soprattutto con riguardo all'ordine pubblico sostanziale, ma in termini senz'altro estendibili al contesto processuale. In breve, i valori che formano l'ordine pubblico sono, per definizione, dei valori che l'ordinamento *italiano* reputa centrali. Meritano però questa qualifica non solo i valori che si desumono da norme di fonte interna, ma anche quelli che si esprimono in norme internazionali ed europee a cui l'ordinamento italiano si sia adattato. Di fatto, parafrasando la stessa Cassazione, il rapporto tra l'ordine pubblico di origine internazionale ed europea e quello di fonte nazionale «non è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza».⁸ Rimane che, quale che sia la matrice delle norme che fungono da «prova» del valore in discussione, confluiscono nell'ordine pubblico solo i valori che servono da cardine del sistema, al punto da non poter essere sacrificati in nome della apertura ai valori stranieri.

§ 4. Gli sviluppi ulteriori dischiusi dalla pronuncia

Il provvedimento esaminato in questa nota, come detto, si allinea nella sostanza al triplice indirizzo descritto nel paragrafo precedente. Nel contempo, esso fornisce delle indicazioni nuove e non scontate, tanto più che il caso sottoposto al giudizio della Corte suscitava una questione particolarmente sensibile.

La lesione dell'ordine pubblico lamentata in relazione alla sentenza di Guernsey derivava, secondo il debitore, dalla concessione di un provvedimento cautelare - una *worldwide freezing injunction* - concepito per produrre sul destinatario un impatto pratico significativo, perché esteso virtualmente alla generalità dei suoi beni e assortito di sanzioni penetranti. È vero che, nella specie, non era in discussione l'efficacia in Italia di detta misura cautelare (né poteva esserlo, dato che il regime di fonte interna sul riconoscimento delle decisioni straniere presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia, escludendo in radice il riconoscimento in Italia di un provvedimento cautelare straniero); è anche vero però che la concessione di un provvedimento cautelare gravemente lesivo delle garanzie processuali fondamentali, e capace appunto di implicazioni pratiche significative, potrebbe in astratto pregiudicare - lo si è ricordato - la riconoscibilità della successiva sentenza di merito.

Per escludere la ricorrenza nella specie di una simile eventualità, l'ordinanza prende posizione sulle censure rivolte direttamente alla *freezing injunction* resa nel corso della causa estera, rigettandole in termini piuttosto chiari.

La circostanza che i provvedimenti in discussione operino *in personam*, distinguendosi così in modo netto dalle misure cautelari contemplate dal diritto italiano, è stata trattata dalla Cassazione come un dato di per sé non decisivo nella prospettiva dell'ordine pubblico. La giurisdizione cautelare può legittimamente esplicarsi in molti modi diversi: il catalogo delle misure cautelari ammesse dal diritto italiano non esaurisce, in questo senso, il novero dei provvedimenti compatibili con l'ordine pubblico italiano. L'approccio inglese ai provvedimenti provvisori è, sì, particolare, ma non si discosta per questo dai valori che ispirano anche l'ordinamento italiano. Certo, la diversità si fa ancora più marcata se si considerano gli accorgimenti volti a garantire la effettività della *freezing injunction*, cioè, come detto, il *disclosure order* e le gravi sanzioni collegate all'inosservanza del provvedimento del giudice. Anche così, però, non si può dire che i cautelari di matrice inglese siano incompatibili come tali con l'ordine pubblico italiano: vuoi perché quegli accorgimenti sono giustificati dalla speciale natura delle misure in discorso (se il vincolo alla disponibilità non colpisce in partenza un bene determinato è giocoforza concentrare l'attenzione su ciò che il destinatario deve o non deve fare);⁹ vuoi perché le risorse impiegate (le sanzioni, le indagini sul patrimonio dell'interessato) sono omologhe a quelle di cui anche il giudice italiano può servirsi, sia pure in altri scenari.

Sono altre le domande da farsi: il quadro normativo che fa da cornice alle *worldwide freezing injunctions* è congegnato in modo tale da assicurare un'equilibrata considerazione di tutti gli interessi in gioco, prevenire il rischio di abuso, permettere un efficace controllo giudiziale degli effetti della misura e, se del caso, la modifica o la revoca della stessa? Sul piano delle norme astratte, si osserva nell'ordinanza, la risposta è affermativa (e nulla, nell'analisi della specifica ingiunzione di cui trattasi, suggerisce che le salvaguardie pertinenti siano state negate o comprese).

Il ragionamento seguito su questo specifico terreno dalla Suprema Corte non ha precedenti puntuali nella giurisprudenza italiana, ma non può dirsi, per questo, sorprendente o inatteso. Il problema della compatibilità delle misure cautelari *in personam* inglesi con l'ordine pubblico processuale dei paesi di *civil law* si è già posto - in termini non meno acuti - nel contesto del regime uniforme elaborato dall'Unione europea per assicurare la circolazione delle decisioni giudiziarie fra gli Stati membri dell'Unione stessa, ed oggi incentrato nel [regolamento \(UE\) n. 1215/2012](#) del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis). Le norme del regolamento sovrintendono al riconoscimento delle decisioni emesse in un altro Stato membro, comprese, a certe condizioni, le misure cautelari. La loro efficacia può peraltro essere negata, come dispone l'art. 45, par. 1, lett. a), quando il riconoscimento sia «manifestamente contrario all'ordine pubblico (*ordre public*) nello Stato membro richiesto».

La Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'identica disposizione contenuta nella convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e nel regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (cioè nelle originarie versioni del regime oggi racchiuso nel regolamento Bruxelles I bis) in due occasioni concernenti, più o meno direttamente, una *freezing injunction*, quando ancora il Regno Unito faceva parte dell'Unione (oggi il tema ha meno *chances* di riproporsi, dato che pochi degli attuali Stati membri - l'Irlanda, fra questi - si servono di provvedimenti di questo genere).

Nella sentenza *Gambazzi* si faceva questione del riconoscimento in Italia di una sentenza di merito inglese resa nel quadro di un giudizio da cui il convenuto era stato escluso, per oltraggio alla corte, per non essersi confermato in modo pieno a un *disclosure order* connesso a una tale ingiunzione. La Corte di Giustizia ha allora affermato che il giudice italiano avrebbe potuto avvalersi del limite dell'ordine pubblico previsto dalle norme europee solo se, «in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze», avesse concluso che il provvedimento di esclusione costituisse «una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio».¹⁰ Nel caso *Meroni*, invece, era in questione il riconoscimento in Lettonia di una *freezing injunction* inglese, i cui effetti si propagavano nella sfera di un soggetto terzo al procedimento, non ascoltato dal giudice prima della concessione della misura. Il Giudice europeo ha allora negato che potesse operare nella specie il limite dell'ordine pubblico

ove risulti che al terzo sia consentito di far valere in seguito i propri diritti dinanzi al giudice che ha emesso il provvedimento.¹¹

In definitiva, con l'ordinanza in commento, la Corte di cassazione ha assunto rispetto alle *worldwide freezing injunctions*, nell'ottica degli articoli 64 e seguenti della L. n. 218 del 31 maggio 1995, una posizione di principio non dissimile da quella seguita dalla Corte di Giustizia circa le norme europee sul riconoscimento delle decisioni. Il limite dell'ordine pubblico, comune al regime interno e a quello regionale, presuppone nei due ambiti lo stesso genere di riscontri.

La conclusione raggiunta, peraltro non diversa da quella accolta nella giurisprudenza interna di altri paesi,¹² appare convincente. Il riconoscimento delle *freezing injunctions* (o, nei termini indicati, delle stesse sentenze di merito pronunciate nel quadro di procedimenti in cui siano state concesse simili misure), lungi dal poter essere negato sul piano del principio a motivo delle peculiarità strutturali dei provvedimenti in discorso, potrà essere escluso - sotto il profilo dell'ordine pubblico - solo quando, nel caso specifico, le salvaguardie che circondano l'esercizio della giurisdizione cautelare secondo il modello inglese siano state gravemente e ingiustificatamente compresse.

Note

1. Sulle caratteristiche salienti delle misure in discorso, v. E. D'Alessandro, *La Mareva injunction e il disclosure order nei confronti dell'avv. Gambazzi*, in E. Benigni, E. D'Alessandro, M. Salvadori, *Il processo inglese fra diritti e doveri dei convenuti stranieri*, Padova, 2016, 27. Oltre ai contributi citati nello scritto appena richiamato, v. T. Tajti, P. Iglkowski, *A Cross Border Study of Freezing Orders and Provisional Measures - Does Mareva Rule the Waves?*, Cham, 2018, 10, e J. Zarzalejos Herrero, *Worldwide Freezing Orders under English Law*, in *Cuadernos Derecho Transnacional*, 2019, 1, 603. Una sintesi efficace delle condizioni per il rilascio delle misure in parola, alla luce delle [Rules of Civil Procedure](#) inglesi e della giurisprudenza, si legge nella sentenza della High Court nel caso [Campbell v. Campbell \[2017\]](#) EWHC 2747 (Ch), nella banca dati del *British and Irish Legal Information Institute* (<http://www.bailii.org>).

2. Così Cass., [14 gennaio 2003, n. 365](#), *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2003, 201, dove la Corte ha escluso che si ponesse in contrasto con l'ordine pubblico la decisione con cui un giudice tedesco aveva provveduto all'accertamento giudiziale della filiazione naturale, in mancanza di una fase delibatoria di ammissibilità dell'azione, analoga a quella prevista dall'art. 274 cod. civ., ritenendo che tale preventivo accertamento non rappresenti un «indefettibile pilastro del ... sistema processuale» italiano.

3. Di recente, per fare un esempio, la Corte ha ritenuto che una siffatta violazione dei valori italiani si fosse prodotta rispetto a una pronuncia di ripudio, resa da un tribunale sciaraitico palestinese, in ragione del fatto, fra le altre cose, che la moglie aveva ricevuto la notifica del provvedimento di registrazione del ripudio pronunciato dal marito senza aver potuto prendere parte al procedimento di registrazione, e non risultava neppure avere ricevuto notifica dell'avvio della fase del procedimento volta all'accertamento della irrevocabilità del ripudio, svoltosi in assenza della moglie stessa: Cass., [7 agosto 2020, n. 16804](#), *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2021, 107.

4. Cass., [15 aprile 2019, n. 10540](#), *Foro it.*, 2019, 1, 4038; v. peraltro già Cass. 12 gennaio 2017, n. 597, *Giust. civ. Massimario*, 2017. V. in tal senso, da ultimo, Cass., [2 febbraio 2022, n. 3261](#), *DeJure*. Si noti che, invece, la mancanza di motivazione pregiudica il riconoscimento della sentenza straniera «nelle ipotesi in cui, ai fini della verifica della conformità all'ordine pubblico materiale, sia necessario conoscere i criteri legali in

concreto applicati dal giudice estero per qualificare la responsabilità e le conseguenti voci di danno ristorabili»: Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, 134.

5. Cass., [3 settembre 2015, n. 17519](#), *Giust. civ. Massimario*, 2015.

6. V. ad esempio Cass., 14 agosto 2020, n. 17170, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2021, 352 ss., dove si osserva, fra le altre cose, per valutare se la decisione straniera sia in contrasto con l'ordine pubblico italiano «occorre vagliare non solo la compatibilità della medesima con i principi fondamentali dell'ordinamento interno, ma anche fare riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunità internazionale e alla tutela dei diritti fondamentali».

7. V. ad esempio, per un ampio richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Cass., 15 aprile 2019, n. 10540, cit.

8. Cass., sez. un., [5 luglio 2017, n. 16601](#), *Corr. giur.*, 2017, 1042, con nota di C. Consolo.

9. La speciale intensità con cui l'ingiunzione investe la persona del destinatario è, in questo senso, un modo di compensare la debolezza che il provvedimento, proprio perché *in personam*, anziché *in rem*, sconta fatalmente nei confronti dei terzi, segnatamente quelli presso i quali si trovino i beni del destinatario. V. in proposito, anche per ulteriori richiami, K. Mehtiyeva, *La concurrence européenne des mesures provisoires et conservatoires et l'autorité de chose jugée*, in *Int. Journ. Procedural Law*, 2018, 305.

10. *C. Giust.*, [2 aprile 2009](#), *Marco Gambazzi c. DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, causa C-394/07, ECLI:EU:C:2009:219.

11. *C. Giust.*, [25 maggio 2016](#), *Rudolfs Meroni c. Recoletos Limited*, causa C-559/14, ECLI:EU:C:2016:349.

12. V. ad esempio, in Germania, [Oberlandesgericht Karlsruhe](#), 19 dicembre 1994, 9 W 32/94, nella sezione *JU-RE* della banca dati *EUR-Lex* (<https://eur-lex.europa.eu>), e [Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main](#), 27 marzo 1998, 13 W 9/98, *ivi*. In Francia, v. [Cour de Cassation](#), [30 giugno 2004](#), 01-03.248, 01-15.452, in *Rev. critique droit int. privé*, 2004, 815, con nota di H. Muir Watt. Per la Svizzera, v. [Tribunale Federale](#), [30 luglio 2003](#), 129 III 626, su cui v. S. Giroud, *Do You Speak Mareva? How Worldwide Freezing Orders are Enforced in Switzerland*, in *Yearb. Private Int. Law*, 2012-2013, 443, e M. Jametti Greiner, *Tutela del diritto di difesa e controllo della competenza nel riconoscimento in Svizzera di una Mareva injunction*, *Int'l Lis*, 2005, 119. V. infine, in Spagna, Audiencia provincial Islas Baleares, 9 giugno 2009, n. 118/2009, reperibile sotto l'identificativo JUR/2009/439908 nella banca dati *Thomson Reuters Aranzadi One* (<https://www.thomsonreuters.es>), su cui v. A.-L. Calvo Caravaca, J. Carrascosa González, *Medidas provisionales y cautelares y Reglamento Bruselas I-bis*, *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2015, 55 a 71.

Pietro Franzina (1971) è Professore Ordinario di Diritto Internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna il Diritto Internazionale Privato e il Diritto dell'Arbitrato Internazionale.

pietro.franzina@unicatt.it